

Codice A1813B

D.D. 3 dicembre 2020, n. 3317

**T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 49/2020 per lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti del rio Chiapinetto in Comune di Villar Focchiardo (TO).**



**ATTO DD 3317/A1813B/2020**

**DEL 03/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n. 49/2020 per lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti del rio Chiapinetto in Comune di Villar Focchiardo (TO).

Con nota in data 10.11.2020 prot. 4837, il comune di Villar Focchiardo (TO), ha richiesto l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti del rio Chiapinetto. Sostanzialmente le lavorazioni consistono in:

-la rimozione del materiale litoide accumulatosi a monte della briglia e la sistemazione/ripristino della pista di accesso alla briglia creata in occasione della suacostruzione e mantenuta proprio per consentire le future operazioni di manutenzione;

-realizzazione di quattro soglie che interessano il tratto di Torrente tra la briglia esistente e il ponte pedonale, per una lunghezza di 30,0 m, come mostrato nell'elaborato 6. Ogni soglia ha larghezza e profondità di 60,0 cm e uno sviluppo trasversale al fiume di circa 2.50 m. Ognuna è realizzata in calcestruzzo e la sommità è rivestita di massi in esso annegati: questi sono prelevati dalle zone di deposito esistenti nell'alveo del fiume;

-asportazione di sedimenti accumulati a monte del ponte della sp 201 di collegamento tra i comuni di Villar Focchiardo e Sant'Antonino di Susa al km 2+750.

Il tutto sarà realizzato secondo quanto riportato negli elaborati tecnici a firma dell'Ing. Paolo Doria, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi ed ai quali si rimanda per la geometria di dettaglio.

Il progetto è stato approvato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale in data 10.11.2020 n.70.

A seguito delle disposizioni emanate con i diversi provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo al momento sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si

riserva però la facoltà di effettuare eventuale e successiva ispezione in fase realizzativa e/o alla cessazione dell'emergenza sanitaria in corso.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004
- il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- l'art.42 del T.U. n.1775 del 11/12/1933;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

#### *determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici ed ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Villar Focchiardo (TO) all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. i nuovi manufatti e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
3. i massi eventualmente impiegati per nuovi manufatti e/o per manutenzione degli esistenti, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 m<sup>3</sup> e peso superiore a 8,0 q; inoltre la sommità non dovrà avere quota superiore all'attuale piano di campagna, verificando l'idoneità dimensionale degli stessi a non essere trasportati dalla corrente;
4. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo ad esclusione di quello di cui ne è prevista la movimentazione;
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
10. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
13. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
14. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
15. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino –Servizio Tutela Flora-Fauna.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive

competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di  
Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni